




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
E I SERVIZI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE



CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE N. 153 **(ai sensi del D.M. 21.06.2004)**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.M. del Ministro dei Lavori Pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza” e successive modificazioni ed integrazioni (D.M. 15.10.1996; D.M. 03.06.1998; D.M. 11.06.1999);

VISTO il D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 21 giugno 2004, n. 2367, con il quale sono state ulteriormente aggiornate le istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego dei dispositivi di ritenuta e sono state recepite le norme UNI EN 1317, parti 1, 2, 3 e 4;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” che ha introdotto, tra l’altro, lo scorporo dell’ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Ministero delle Infrastrutture e nel Ministero dei Trasporti;

VISTO il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, con il quale è stato approvato il regolamento di riorganizzazione del Ministero dei Trasporti, che assegna le competenze relative alla omologazione dei dispositivi e dei sistemi di ritenuta stradale al Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale – Direzione generale per la sicurezza stradale;

VISTO il D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211, con il quale è stato approvato il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che assegna le competenze relative alla omologazione dei dispositivi e dei sistemi di ritenuta stradale al Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione generale per la sicurezza stradale;

VISTI gli artt. 3 e 5 del citato D.M. 18 febbraio 1992, n. 223, che prevedono che i dispositivi di ritenuta debbano conseguire un certificato di idoneità tecnica ("omologazione"), rilasciato, sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTI gli artt. 7 e 8 delle Istruzioni tecniche allegate al D.M. 21 giugno 2004, n. 2367, disciplinanti le procedure per l'omologazione;

VISTA la domanda presentata in data 09.06.2005 e, successive integrazioni, della Società FRACASSO S.p.A., con la quale è stata chiesta l'omologazione, ai sensi del D.M. 21.06.04, di un dispositivo di sicurezza stradale costituito da una barriera integrata con protezione anti rumore, realizzata in acciaio, di classe H2 con destinazione "bordo ponte", denominata "ISB 26482";

VISTO il voto n. 170/07 reso dalla V Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 29.05.2008, con il quale è stato espresso il parere che la domanda di omologazione del dispositivo di sicurezza stradale con "bordo ponte" in classe H2 presentato dalla Società FRACASSO S.p.A. e denominato "ISB26482" debba essere restituita per integrazione documentale;

VISTE le osservazioni inviate dalla FRACASSO S.p.A. in data 12.02.2009;

VISTO il voto n. 112/09 reso dalla V Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 17.12.2009, con il quale è stato espresso il parere che la domanda di omologazione del dispositivo di sicurezza stradale con destinazione "bordo ponte" in classe H2 presentato dalla Società FRACASSO S.p.A. e denominato "ISB26482" sia meritevole di accoglimento con le prescrizioni espresse nel considerato del voto stesso;

VISTA la documentazione integrativa inviata in data 18.02.2010 dalla Società FRACASSO S.p.A. con la quale si ottempera alle prescrizioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTA la nota prot. 0005191 del 2.09.2009 della quinta sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che ritiene idoneo, per il favorevole accoglimento della domanda, con riferimento al cordolo utilizzato nelle prove di urto, in ordine alle eventuali configurazioni, quanto riportato successivamente nel presente decreto all'art. 1;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per il rilascio del certificato di omologazione;

DECRETA

1.- E' omologata *la barriera di sicurezza stradale integrata con barriera anti rumore per la destinazione "barriere centrali da spartitraffico"*, realizzata in acciaio, denominata "ISB 26482", della Società FRACASSO S.p.A. con sede in via Barbariga, 7 - 30032 FIESSO D'ARTICO (VE), caratterizzata dai seguenti parametri prestazionali:

* per opere d'arte

04.03.2010

- Classe di contenimento: H2
- Livello di severità d'urto: B
- Classe di larghezza operativa: W8

- Il dispositivo è costituito essenzialmente da una barriera longitudinale in acciaio S275JR per impiego bordo ponte, con protezione antirumore, composta da montanti verticali vincolati a basamento in calcestruzzo tramite flange e tirafondi, da correnti longitudinali e da pannelli acustici, opportunamente uniti che favoriscono il funzionamento a catena degli elementi longitudinali, sono altresì presenti funi con anima metallica.

L'unione dei vari elementi è realizzata mediante saldature, bulloni, dadi e rondelle.

Il bordo superiore del mancorrente si trova a 1.550 mm sopra la carreggiata.

Il cordolo di prova è realizzato in c.a. con Rck superiore a 35 MPa.

Nel manuale di installazione dovrà espressamente essere dichiarato che in caso di impiego del dispositivo su cordoli di diverse dimensioni rispetto a quelle di prova, il progettista della installazione, così come previsto dall'art. 6 del D.M. 21.06.2004, dovrà dimostrare con specifici disegni esecutivi e relazioni di calcoli e sotto la propria responsabilità, che dette dimensioni e/o eventuali differenti posizionamenti della barriera garantiscano analoghe condizioni di sicurezza.

- 2.- La barriera è omologata in base alle risultanze delle prove di impatto, effettuate dal Laboratorio TÜV SUD (laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO 17025) i cui risultati sono riportati nei seguenti rapporti:

- Prova TB11 n. X49.14.E10 del 20.10.2004, relativa al veicolo leggero;
 - ◆ Rapporto n. X49.14.E10 del 15.03.2005;
- Prova TB51 n. X49.15.E10 del 21.10.2004, relativa al veicolo pesante;
 - ◆ Rapporto n. X49.15.E10 del 15.03.2005;

La prova con il veicolo leggero ha fatto registrare:

- ASI: 1,1
- THIV: 30 Km/h
- PHD: 9 g
- VCDI: LF 0000000
- lunghezza di barriera interessata al contatto 4,8 m
- massima deflessione dinamica pari a 0,4 m
- massima deflessione statica pari a 0,36 m

La prova con il veicolo pesante ha fatto registrare:

- lunghezza di barriera interessata al contatto 10,40 m
- massima deflessione dinamica pari a 0,7 m
- massimo campo d'azione dinamico 2,9 m

- 3.- La lunghezza minima di funzionamento della barriera è quella risultante dall'installazione in prova, ovvero pari a 72 m; pertanto solo in circostanze di impiego analoghe a quelle sopra descritte il comportamento della barriera sarà quello atteso.


Il dispositivo potrà essere raccordato alla eventuale barriera esistente mediante idonei elementi di transizione.

dn

In assenza di barriera alla quale raccordarsi, il terminale da adottare, dovrà essere quello indicato nella soluzione di cui ai disegni n. "ISB27226" del 26.05.2005 depositato presso questa Direzione Generale.

- 4.- La Società intestataria del certificato di omologazione è vincolata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.06.2004, a servirsi, per far produrre la barriera omologata, di produttori operanti in regime di qualità, i quali sono responsabili, ai sensi dell'art. 5 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.06.04, circa la conformità della produzione della barriera in questione alla documentazione di progetto depositata presso questa Direzione Generale ed al prototipo oggetto delle prove di crash eseguite presso il Laboratorio TÜV SUD, le cui risultanze sono riportate nel presente decreto.
- 5.- La Società intestataria del certificato di omologazione deve rendere identificabile la barriera omologata mediante apposizione della denominazione della barriera, del numero di omologazione e del nome del produttore secondo quanto previsto dall'art. 5 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.06.04.
- 6.- In sede di attuazione del catalogo delle barriere omologate previsto dall'art. 6 del D.M. 223/92, la società intestataria dovrà altresì fornire a questa Direzione Generale tutti gli elementi tecnici e grafici relativi alla barriera di propria progettazione ai fini del suo inserimento nel catalogo stesso.
- 7.- Il presente certificato è rilasciato in duplice originale, di cui uno viene consegnato alla Società ed uno viene trattenuto agli atti di questa Direzione.

Roma li


IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Sergio DONDOLINI)

dr